



43453-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo

- Presidente -

Sent. n. sez. 1361

Ersilia Calvanese

- Relatore -

CC - 27/10/2022

Antonio Costantini

R.G.N. 26721/2022

Maria Sabina Vigna

Fabrizio D'Arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale presentata dal Principato di Monaco nei confronti di (omissis) al fine della esecuzione della sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Monaco del 10 luglio 2012, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione per reati di riciclaggio.

La Corte di appello dava atto che l'estradando era stato riconosciuto colpevole, unitamente ai coimputati (omissis) e (omissis) , per aver riciclato capitali

- provenienti da reati commessi da questi ultimi due - attraverso conti bancari aperti nel Principato monegasco.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (artt. 13 cod. pen. e 697 cod. proc. pen.) in relazione alla doppia incriminazione per i reati oggetto di estradizione.

La condotta ascritta al ricorrente dalle autorità monegasche attiene ai fatti non coperti da prescrizione risalenti quindi al massimo al 2001. Peraltro, le condotte realizzate da tale momento in poi riguardano esclusivamente la "detenzione" di denaro su un conto corrente e quindi una condotta non qualificabile come reato in Italia (né come riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione).

Da quanto accertato dall'autorità giudiziaria monegasca era stata la coimputata ^(omissis) ad effettuare sul conto del ricorrente il versamento dei capitali di illecita provenienza senza alcun concorso o collaborazione del primo.

Per il principio di specialità la estradizione non può in ogni caso riferirsi a fatti anteriori.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 705, comma 2, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto non violare la citata norma la circostanza che nell'ordinamento monegasco non siano previste misure alternative al carcere per una persona come il ricorrente - che è nata nel 1939 - ed è stata condannata per fatti di venti anni prima.

La Corte EDU ha ritenuto costituire trattamento inumano la carcerazione prolungata di un ultraottantenne e un siffatto trattamento viola in ogni caso anche l'art. 27 Cost.

3. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria atto di rinuncia alla trattazione orale nonché una memoria a sostegno dei motivi di ricorso, dei quali chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo relativo al presupposto della doppia incriminazione, va osservato quanto segue.

In primo luogo, il ricorrente introduce in questa sede la questione della prescrizione del reato, secondo lo Stato richiedente.

Il tema – che non ha rilevanza come causa ostativa della estradizione di tipo “esecutivo” regolata – come nella specie – dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 (tra le tante, Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019, Rv. 277204) – è stato sollevato dalla difesa per stabilire l’epoca del commesso reato e quindi per definire il perimetro temporale della condotta in ordine alla quale è stata pronunciata la condanna e per la quale è stata chiesta l’extradizione.

Infatti, l’imputazione nel giudizio monegasco riguardava fatti non ancora coperti dalla prescrizione.

Si tratta peraltro di un profilo di fatto che non è stato sollevato dalla difesa davanti alla Corte di appello e che resta pertanto precluso in questa sede (*ex multis*, Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418).

Ciò premesso, in mancanza di un diverso accertamento sul punto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente verificato la doppia incriminabilità nella condotta del ricorrente, consistita nell’aprire nella primavera del 1999 un conto bancario cointestato con la (omissis) e subito dopo nel ricevere sul tale conto “per contanti” e in più *tranches* la somma di oltre 500 mila euro, provento di reati commessi dalla convivente e dal figlio di questa, nonché nel ricevere sempre “per contanti” nel novembre 2000 la somma di 235 mila euro versata dalla (omissis), anch’essa provento di reati agli stessi addebitabili.

Si tratta quindi di condotta non limitata alla mera detenzione del conto corrente, come dedotto dal ricorrente, e quindi idonea ad integrare il reato di riciclaggio o quantomeno quello di ricettazione.

3. Il secondo motivo è generico, posto che il Consiglio d’Europa (CPEPEJ) ha reso noto che il Principato di Monaco ha varato la legge n° 1.478 del 12 novembre 2019, che ha modificato alcune disposizioni relative alle pene, disponendo strumenti alternativi alla reclusione in carcere per le persone vulnerabili.

E’ appena il caso di aggiungere, per inciso, che dall’art. 3 CEDU non discende l’obbligo generale di scarcerare un detenuto per età avanzata o motivi di salute: tale disposizione impone soltanto allo Stato di garantire che i detenuti siano ristretti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità e il metodo di esecuzione della misura non li sottopongano a disagio o a difficoltà di intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, date le esigenze pratiche di reclusione, la loro salute e il loro benessere siano adeguatamente garantiti (cfr. Guida della Corte EDU sui diritti dei detenuti).

La stessa Corte EDU ha osservato che l’età avanzata non è di ostacolo alla detenzione preventiva o alla pena detentiva in nessuno degli Stati membri del

Consiglio d'Europa e che un problema può sorgere solo quando l'età si combini con altri fattori, come la salute. Nel caso Papon c. Francia del 2001 (si trattava di un detenuto di novanta anni), la Corte EDU ha rilevato che lo stato generale di salute e le condizioni di detenzione adeguate avevano fatto sì che il suo trattamento non avesse raggiunto il livello di gravità che lo avrebbe portato nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Convenzione (in senso conforme, tra tante, da ultimo, Corte EDU, 15/04/2021, Dluzewska c. Polonia).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/10/2022.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Angelo Costanzo

